

TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER AIUTI

E CONTRIBUTI PUBBLICI.

L'articolo 1, commi 125 e seguenti della legge 124/2017 ha previsto, in capo a enti non commerciali e imprese, l'obbligo di pubblicazione, entro il 30 giugno delle informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria" ricevuti da Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio precedente.

I contribuenti soggetti all'obbligo sono:

- società di Capitali
- società di persone
- ditte individuali esercenti attività di impresa
- Enti Non Commerciali e associazioni.

Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di **importo complessivo superiore a € 10.000=** L'importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Sono soggetti all'obbligo i seguenti aiuti/contributi:

- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

La pubblicazione, va effettuata sul proprio sito internet aziendale. E', tuttavia, previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Si ricorda che, per gli aiuti di Stato, ed in particolare quelli de minimis, pubblicati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), l'obbligo è assolto con l'indicazione in Nota integrativa o sul sito internet, senza tuttavia specificare i dettagli dei benefici ricevuti.

ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione.

- **Per l'anno 2020 la scadenza sarà il 30/06/2022**
- **Per l'anno 2022 la scadenza sarà il 31/12/2022**

La sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€, oltre la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 (novanta) giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.